

(N. 263)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, Comunicazioni, Marina mercantile)
della Camera dei Deputati nella seduta del 3 febbraio 1949 (V. Stampato N. 95)*

presentato dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 FEBBRAIO 1949

Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti
delle ricevitorie postali-telegrafiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contributi per l'indennità di licenziamento di cui all'articolo 2, lettera *a*) del regio decreto legge 21 ottobre 1938, n. 1923, vanno applicati sulla retribuzione mensile prevista per i supplenti anteriormente alle maggiorazioni della retribuzione stessa disposte in loro favore coi decreti legislativi 21 marzo 1946, n. 357, 15 marzo 1947, n. 466 e 22 marzo 1948, n. 505.

Art. 2.

L'indennità di licenziamento dovuta ai supplenti dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali-telegrafici, ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto legge 21 ottobre 1938, n. 1923, e successive modificazioni, e dell'articolo 25 del regio decreto legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sarà per ogni anno di servizio, successivo al 30 settembre 1945, per cui sia stato versato il contributo raddoppiato ai sensi del precedente articolo 1, commisurato ad una mensilità della

retribuzione intesa nel modo indicato dall'articolo stesso.

Art. 3.

La quota di indennità di licenziamento corrispondente alle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della presente legge sarà liquidata ai supplenti direttamente dai ricevitori e gerenti e rimborsata a questi dall'Amministrazione postale-telegrafica, alle condizioni di cui al regio decreto-legge 21 ottobre 1938 e successive modificazioni, nella misura di una mensilità della quota di retribuzione risultante per effetto delle maggiorazioni predette per ogni anno di servizio, successivo al 30 settembre 1945, o frazione di anno non inferiore a 6 mesi, mentre si trascura la frazione inferiore a sei mesi. Sono escluse dal calcolo dell'indennità di licenziamento l'indennità di cavovita ed ogni altra indennità di carattere accessorio.

Art. 4.

L'articolo 6 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, è sostituito come segue:

« I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali, postali-telegrafiche e telegrafiche hanno diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione postale-telegrafica dei contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, e dei contributi al fondo di solidarietà sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689. Tale rimborso è dovuto, limitatamente alle quote a carico dei datori di lavoro, a decorrere dalla data di istituzione dei contributi stessi ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica dalla data da cui ha avuto effetto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI